

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
(approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25/10/2013)

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

ART. 2 Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio di Torino, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predisporre l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione;
 - f) convoca il Consiglio di Gestione di cui al successivo articolo 6.

ART. 3 Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta provinciale, i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio nonché i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, individuate dallo Statuto.
2. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica che dovrà essere almeno pari a 500 iscritti nel territorio di competenza della Camera di commercio di Torino, della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sullo stesso territorio, dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla *mission* camerale e alle funzioni della Consulta.
3. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

ART. 4 Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Torino.

1. Ai fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Torino, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580 e s.m.i., il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 4/8/2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93 e s.m.i.

ART. 5 Funzioni consultive e formulazione delle proposte.

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati alla Camera di Commercio relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

ART. 6 Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto unicamente dai Presidenti degli ordini professionali.
2. Si riunisce per la designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580 e s.m.i. e ogniqualvolta venga convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di commercio, dal Segretario Generale o da uno dei Presidenti degli ordini professionali, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

ART. 7 Convocazione delle sedute.

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, con idoneo mezzo di comunicazione, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
2. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta unitamente all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
5. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di commercio, dal Segretario Generale, o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
6. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più

anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.

ART. 8 Luogo delle sedute.

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso una sala di una sede o di un'azienda speciale della Camera di commercio di Torino, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 9 Deposito degli atti – Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, presso la sala dove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti.

2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

ART. 10 Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

ART. 11 Quorum per la validità delle riunioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

ART. 12 Validità delle proposte

1. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

ART. 13 Trattazione dell'ordine del giorno

1. Sia il Presidente sia i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.

2. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.

ART. 14 Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. In apertura dei lavori di ogni seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purchè a livello di mera comunicazione.

2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

ART. 15 Ordine e disciplina degli interventi

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.

2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

ART. 16 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

ART. 17 Partecipazione ai lavori della Consulta

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di commercio di Torino, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate dal Presidente in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

ART. 18 Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.

2. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di commercio o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.

3. La Consulta può decidere di effettuare per ogni seduta l'integrale registrazione audio su proposta del Presidente e con l'accordo di tutti i partecipanti.

4. All'inizio della riunione il Presidente chiede alla Consulta se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che la Consulta ne prenda atto all'unanimità.

5. In merito alle richieste di copie di atti della Consulta decide il Presidente della Consulta e in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente della Camera di commercio.

6. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.

ART. 19 Obbligo di astensione

1. I componenti della Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

2. I componenti della Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 20 Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta o la sua parte chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.

3. L'esito è proclamato dal Presidente.

4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.

5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.

6. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

7. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguardi persone, salvo che la Consulta decida, all'unanimità dei presenti e degli aventi diritto al voto, di ricorrere allo scrutinio palese.

ART. 21 Interpretazione delle norme del regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

ART. 22 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto e i regolamenti della Camera di commercio di Torino, le norme di legge generali vigenti.

ART. 23 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio di Torino, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.